FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 15/2018 RG PF
Proc. n. 15/2018 RG CONI
Proc. n. 30/2018 TF

Decisione n. 40 del 17/09/2018
Depositata in data **01/10/2018**

Il Tribunale Federale, composto come segue

Dott. Ilio Poppa presidente
Avv. Marco Baliva componente
Avv. Gianpiero Orsino componente relatore

con l'assistenza della Segretaria del Tribunale Federale Raffaella Felici, nella seduta del 17 settembre 2018 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti di :

- **Funicello Roberto**
- **ASD Atletica Libertas Agropoli (SA154) in persona del legale rappresentante pro tempore e presidente pro-tempore Roberto Funicello;**

ROBERTO FUNICELLO
- Per la violazione dell'art. 6, comma 1, e n. 8 dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, commi 1,2,13 art. 2, commi 1 del Regolamento di Giustizia, degli artt. 1 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, dell'art. 34.1 delle Norme per l'Organizzazione delle Gare non – stadia, "**poiché consentivano la partecipazione alla XVIII Agropoli Half Marathon" svoltasi ad Agropoli (SA) il 26.03.2017, di ben n. 205 atleti (su n. 609) non tesserati né alla FIDAL, né in possesso di Runcard FIDAL".**

In Agropoli il 26 marzo 2017

FATTO E DIRITTO

Con esposto diretto alla Procura Federale veniva evidenziato come, in occasione della Half Marathon di Agropoli, del 26 marzo 2017, su 609 iscritti ben 250 risultassero, in realtà, senza tesseramento Run Card Fidal e EPS.
La Procura Federale procedeva a deferire Funicello Roberto in proprio e quale legale rappresentante della ASD Atletica Libertas Agropoli (SA154), anch'essa deferita, per aver consentito la partecipazione di atleti privi di tesseramento alla manifestazione denominata XVIII Agropoli Half Marathon.
Veniva fissata udienza per il giorno 11 giugno 2018 e rinviata, su richiesta del deferito, al 17 settembre 2018. Il deferito inviava memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, sosteneva la partecipazione su 609 atleti EPS di 209 atleti sprovvisti di RUN Card, ammettendo pertanto il verificarsi del fatto ma addebitando lo stesso all'assenza di supporto tecnico da parte della FIDAL nel controllo degli atleti iscritti alla gara.
All'udienza era presente l'incolpato e, per la Procura Federale, compariva il Procuratore Federale, Dott. Alfredo Montagna, il Vice Procuratore federale Avv. Alessandra Battisti e l'avv. Cristina

Fanetti. Dopo ampia discussione la Procura Federale chiedeva applicarsi, la sanzione dell'inibizione per giorni 60 al sig. Funicello e la sanzione di euro 1.000,00 di ammenda alla società. Il deferito si riportava alle memorie depositate.
I fatti oggetto dell'atto di deferimento, pertanto, risultano provati nonché incontestati dal deferito, il quale ne ammetteva il verificarsi sia nella memoria difensiva che in sede dibattimentale. L'elevato numero degli iscritti sprovvisti di tesseramento, tuttavia, non consente di considerare l'episodio di lieve entità nonché frutto di mera "svista" da parte della società Organizzatrice. La presenza di ben 250 atleti sprovvisti di tesseramento costituisce una grave alterazione della gara che, sebbene anche a volersi ritenere non dolosa ma conseguente a comportamento negligente per omesso controllo dell'Organizzatore, ha visto un numero consistente di atleti prendere parte alla competizione senza i requisiti richiesti dal regolamento. La Fidal è tenuta a garantire, pertanto, non solo il regolare svolgimento delle manifestazioni ma, soprattutto, la regolare partecipazione alle stesse. Resta, tuttavia, in capo alle società organizzatrici l'onere di verificare, per prime, la regolarità delle iscrizioni alle manifestazioni dalle stesse organizzate, non potendo certo ritenersi esenti da tale onere per il solo fatto di non avere avuto il lamentato supporto della Federazione in tale adempimento. Alla pari non può ritenersi valida la difesa volta a presupporre che, essendovi stata in Campania precedente gara con rilascio di numerosissime tessere Runcard, la maggior parte degli atleti ne fossero di conseguenza presumibilmente in possesso. Il controllo sul tesseramento degli atleti partecipanti, infatti, non può essere rimesso all'approssimazione né alla presunzione, deve invece pretendersi una verifica puntuale degli atleti iscritti sulla scorta della normativa federale vigente. L'organizzazione della gara, infatti, deve garantire tre requisiti fondamentali: la regolarità della competizione, la sicurezza degli atleti e il rispetto della normativa vigente per lo svolgimento delle stesse. L'Ordinamento Sportivo, si ricorda, quale Ordinamento a partecipazione facoltativa vede proprio nel tesseramento e nell'affiliazione gli atti originari di tale partecipazione da parte di atleti e società. Il tesseramento, quale atto fondamentale e primario di appartenenza all'Ordinamento Sportivo e assoggettabilità di tesserati ed affiliati alle norme Coni e Federali che ne disciplinano lo svolgimento deve costituire, pertanto, primario requisito da verificare nella sua regolarità. Ex art. 7 lett. j del Regolamento Organico, si ricorda infatti che le società devono: *" rispettare le norme dei Regolamenti internazionali e nazionali per l'organizzazione di manifestazioni,inserite nei rispettivi calendari, i cui diritti appartengono alla Federazione. Le istanze per l'organizzazione delle manifestazioni devono essere formulate attraverso i Comitati Regionali i quali esprimono parere motivato e garantiranno il rispetto di tutti gli impegni formali previsti dal Consiglio Federale".*
Appare evidente che la Società Organizzatrice abbia negligentemente omesso ogni controllo necessario consentendo la partecipazione di oltre 200 atleti senza tesseramento.
Tale comportamento omissivo è, con evidenza, in violazione dell'art 1 del Reg. di Giustizia il quale prevede, infatti, che: *"Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport". L'art 2. del Regolamento di Giustizia stabilisce, inoltre, che : "Tutti i tesserati federali sono tenuti all'osservanza del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati*

federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa.
La società risponde a titolo di responsabilità diretta per il fatto del proprio tesserato che, tuttavia, nulla prova a propria discolpa sull'accaduto. In tema di responsabilità delle società si ricorda, altresì, che ex art. 1, comma 3 lettera a) e b): *"Le Società e le Associazioni che costituiscono la Fidal rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali; sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari"*.
Con riguardo alla sanzione da applicarsi si evidenzia quanto stabilito nel regolamento di Giustizia in tema di determinazione della sanzione all' art. 7 Reg. di Giustizia il quale impone che: "*nel determinare in concreto la sanzione, si deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione*". E' evidente che, sebbene si possa apprezzare il comportamento processuale del deferito nel tentativo di chiarire la propria posizione ed il proprio apporto, tale da escludere il dolo nei fatti contestati, non può certo ritenersi esente da responsabilità colposa rilevante per omissione nella verifica dei tesseramenti.
Il Tribunale Federale, ritenendo congrua la richiesta della Procura Federale in relazione alla natura, ai tempi, ai modi ed all'atteggiamento psicologico nella commissione del fatto disciplinarmente rilevante e considerato l'atteggiamento tenuto dal deferito nel corso del procedimento, accoglie parzialmente le richieste così come formulate con condanna del deferito alla sanzione di giorni 60 tuttavia ridotta, in applicazione delle attenuanti generiche, a giorni 45. La Società, considerata la rilevanza dell'evento organizzato, del numero di partecipanti e del ruolo nell'organizzazione dello stesso, deve ritenersi responsabile per i fatti ascritti a titolo di responsabilità diretta in accoglimento delle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, riconosciute le attenuanti generiche al Funicello, lo condanna all'inibizione per giorni 45; condanna l'ASD Atletica Libertas Agropoli all'ammenda di euro 1.000,00.
Indica in giorni 15 il termine per il deposito della motivazione.
Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti.
Roma, 17 settembre 2018

Il Relatore
Avv. Gianpiero Orsino

Il Presidente
Dott. Ilio Poppa

Il segretario
Raffaella Felici